Scelta del tipo di organizzazione no profit alla luce della Riforma del Terzo settore nel periodo transitorio

A cura del dottor Riccardo Petrignani

PREMESSA D'INQUADRAMENTO

Il 29 dicembre scorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 12604 che ha fornito le indicazioni per gestire il periodo transitorio di Riforma del Terzo Settore.

Per «periodo transitorio» s'intende il lasso di tempo che va dall'approvazione del Codice del Terzo settore (agosto 2017) a quando sarà operativo il RUNTS (dal previsto 3 febbraio 2019 a teoricamente al prossimo settembre 2019).

Nella circolare si ribadisce quanto previsto dall'art.101 comma 2 del Codice: "*fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria*".

In pratica fino all'operatività del RUNTS si continuerà ad applicare le norme previgenti, ai fini dell'iscrizione dei registri del volontariato, della promozione sociale e delle ONLUS.

In attesa del nuovo sistema di registrazione degli enti del Terzo Settore, i procedimenti di iscrizione agli attuali registri continuano ad essere regolati dalle norme preesistenti.
Ma c'è una novità apportata dalla circolare, che riguarda i criteri da adottare per verificare che gli enti abbiano i requisiti necessari per l'iscrizione ai registri.

Per gli enti costituiti prima del 3 agosto 2017

Per gli enti che si sono costituiti prima della data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore la verifica dei requisiti per l'iscrizione ai registri "*dovrà essere condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione della organizzazione; qualora dovesse essere riscontrata una corrispondenza solo parziale delle disposizioni statutarie con le norme del codice, tale disallineamento non potrà che costituire motivo di rigetto della domanda di iscrizione dovendosi tenere presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto*".
In parole povere vuol dire che gli enti preesistenti alla data del 3 agosto 2017 dovranno essere valutati in base alla normativa precedente alla riforma.
Se dall'analisi dei documenti risulterà che lo statuto risponde solo in parte alle disposizioni contenute nella riforma, questa motivazione – di per sé – non sarà sufficiente a rifiutare la registrazione, poiché il Codice prevede che gli enti abbiano 18 mesi di tempo per adeguare il proprio statuto.

Per gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017

Gli enti costituiti dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore dovranno adeguarsi fin da subito alle disposizioni del Codice, purché queste siano applicabili in via diretta e immediata.
Vuol dire che gli statuti degli enti nati dopo il 3 agosto 2017 devono già contenere le norme sancite dal Codice.
In particolare:

- ✓ l'acronimo da associare alla denominazione sociale dell'ente (OdV o APS; l'acronimo ETS potrà essere usato solo dopo l'attuazione del Registro Unico del Terzo Settore);
- ✓ il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ✓ lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all'art.5;
- ✓ l'eventuale esercizio di attività diverse, ai sensi dell'art.6;
- ✓ l'attività di volontariato;
- ✓ il numero minimo di 7 soci per la costituzione dell'associazione;
- ✓ i requisiti dettati dagli art.32 e 35 per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale;
- ✓ la procedura di ammissione dei nuovi soci;
- ✓ gli organi sociali (assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, organi di controllo);
- ✓ il patrimonio sociale e la redazione di un bilancio d'esercizio secondo i criteri dettati dall'art.13 commi 1 e 2;
- ✓ le norme di scioglimento.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE NO PROFIT NEL PERIODO TRANSITORIO

Gli enti no profit che in base all'art. 4, comma 1, del Codice del Terzo settore possono assumere la qualifica di ETS (nel rispetto degli altri requisiti stabiliti dal D.Lgs.117/2017) sono:

- le organizzazioni di volontariato (ODV);
- le associazioni di promozione sociale (APS);
- gli enti filantropici;
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- le reti associative;
- le società di mutuo soccorso;
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
- le fondazioni;
- gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELL'ENTE NO PROFIT NEL PERIODO TRANSITORIO

Questi enti, in base all'articolo 46 del Codice, confluiranno in una delle sei sezioni del RUNTS dedicate a particolari tipologie di ETS (ODV, APS, enti filantropici, imprese sociali, società di mutuo soccorso e reti associative) e una sezione residuale dedicata agli "altri enti del Terzo settore".

Nella sezione dedicata agli "altri enti del Terzo settore" potranno iscriversi, ad esempio, le associazioni (riconosciute e non) e le fondazioni non classificate nelle precedenti categorie, nonché "gli altri enti di carattere privato diversi dalle società" di cui all'art. 4 del Codice.

Si rammenta che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 del Codice, le ODV e le APS transiteranno in maniera "automatica" all'interno del RUNTS, andando a confluire nelle apposite sezioni loro dedicate (salvo il caso in cui l'ufficio del registro rilevi la mancanza dei necessari requisiti); mentre le attuali ONLUS dovranno scegliere se procedere all'iscrizione al RUNTS ed in quale sezione collocarsi.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI UNA ONLUS NEL PERIODO TRANSITORIO

Si precisa che le ONLUS che decideranno di non iscriversi al RUNTS non potranno accedere ai vantaggi fiscali, né alle altre misure agevolative previste dal Codice. Dal punto di vista tributario, gli enti che effettueranno questo tipo di scelta potranno unicamente applicare le norme del TUIR in materia di enti non commerciali, che non sono state oggetto di abrogazione.

In caso di mancata iscrizione al RUNTS, la perdita della qualifica di ONLUS (conseguente all'abrogazione del relativo regime) determinerà l'obbligo di devoluzione del patrimonio a fini di pubblica utilità. Mentre, per espressa previsione normativa, la perdita della qualifica di ONLUS, a seguito di iscrizione al RUNTS, non costituirà un'ipotesi di scioglimento dell'ente e non comporterà l'obbligo di devoluzione del patrimonio (art. 101, comma 8, del Codice).

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI UNA ONLUS NEL PERIODO TRANSITORIO

Nell'eventuale scelta della sezione del RUNTS nell'ambito della quale iscriversi, una ONLUS deve considerare che se svolge attività istituzionale a titolo prevalentemente gratuito (o con copertura dei costi effettivi), potrà qualificarsi come ETS non commerciale ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice.

Qualora l'attività fosse svolta a fronte del pagamento di corrispettivi che superano i costi effettivi (fermo restando il rispetto dei requisiti dell'assenza di scopo di lucro e delle finalità solidaristiche), l'ente potrà considerare la possibilità di iscriversi come **impresa sociale**, beneficiando in tal caso (ex art. 18 del d.lgs. n. 112/2017) della detassazione degli utili effettivamente reinvestiti nell'attività d'impresa di interesse generale.

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI UNA ONLUS NEL PERIODO TRANSITORIO

Nel periodo transitorio l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è ancora possibile costituire una nuova ONLUS e iscriverla all'Anagrafe delle ONLUS, sulla base delle condizioni previste dal D.Lgs. 460/97.
La valutazione per l'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS avverrà con gli stessi criteri sono stati elencati per gli enti non profit in genere che si costituiscono dopo il 3 agosto 2017.

Qui di seguito analizziamo un modello di atto costitutivo e statuto di una ETS-ODV messo a disposizione dal CES.VOT (centro servizi volontariato di Firenze) che ha pubblicato sul proprio sito, quindi liberamente fruibile, che andremo ad analizzare insieme.

.....PROSSIMI APPUNTAMENTI

- Serata di aggiornamento lunedì 22 ottobre 2018, ore 17,30
- Serata di aggiornamento lunedì 19 novembre 2018, ore 17,30
- Convegno martedì 4 dicembre 2018